



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 203 DEL 5 maggio 2013

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 5 maggio 2013 - Sedicesimi giornata ritorno

Chievo Verona-Cagliari 0-0

Fiorentina-Roma 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 5 maggio 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 102

1) SERIE A TIM

Gare del 5 maggio 2013 - Sedicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Fiorentina e Roma** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

a) SOCIETA'

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo, lanciato un petardo nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, con lievi conseguenze lesive per uno di essi; per avere inoltre, al 34° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato reiteratamente all'Arbitro cori insultanti; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

LJAJIC Adem (Fiorentina): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto all'Arbitro un epiteto insultante.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALZARETTI Federico (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

RIGONI Luca (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).

TOMOVIC Nenad (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

BOSTJAN Cesar (Chievo Verona)

SESTA SANZIONE

DE ROSSI Daniele (Roma)

MURRU Nicola (Cagliari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

TONI Luca (Fiorentina)

PRIMA SANZIONE

ERIKSSON Sebastian (Cagliari)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

OSVALDO Pablo (Roma)

c) **ALLENATORI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 10.000,00

MONTELLA Vincenzo (Fiorentina): per avere, al termine della gara, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa e degli ironici apprezzamenti.

d) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 MAGGIO 2013

GUERINI Vincenzo (Fiorentina): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolgendosi all'Arbitro, indirizzato agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose; recidivo.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 5 MAGGIO 2013

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta